



# **COMUNE DI SAN VITTORE OLONA**

Provincia di Milano

## **REGOLAMENTO COMUNALE**

PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DI ACCONCIATORE

**APPROVATO CON DELIBERA C. C. N-39 DEL 28/11/2011**

## **SOMMARIO**

### **CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

[ART. 1 -- AMBITO DI APPLICAZIONE](#)

[ART. 2 -- MODALITA E REQUISITI PER L'ESERCIZIO DELL' ATTIVITA'](#)

[ART. 3 -- REQUISITI PROFESSIONALI PER L'ATTIVITA' DI ACCONCIATORE](#)

[ART. 4 -- ORARI E TARIFFE – MODALITA' DI ESPOSIZIONE AL PUBBLICO](#)

### **CAPO II REQUISITI IGIENICO SANITARI E REQUISITI DEI LOCALI MODALITA DI AVVIO DELL'ATTIVITA'**

[ART. 5 -- MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA'](#)

[ART. 6 -- INIZIO ATTIVITA'](#)

[ART. 7 – SUBINGRESSO PER ATTO TRA VIVI](#)

[ART. 8 -- SUBINGRESSO MORTIS CAUSA](#)

[ART. 9 -- CESSAZIONE DELL'ATTIVITA'](#)

### **CAPO III -- CONTROLLI E SANZIONI**

[ART.10 -- CONTROLLI SULLE SEGNALAZIONI CERTIFICATE DI INIZIO ATTIVITA'](#)

[ART.11 -- VENDITA PRODOTTI](#)

[ART.12 -- CESSAZIONE DEGLI EFFETTI DELLA SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA'](#)

[ART.13 – SOSPENSIONE DECADENZA, REVOCA E CESSAZIONE DELL'ATTIVITA'](#)

[ART.14 -- SANZIONI](#)

[ART.15 -- VIGILANZA](#)

[ART.16 -- DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI](#)

[ART.17 – VALIDITA'](#)

[ALLEGATO A](#)

[ALLEGATO B](#)

## CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

### ART. 1 -- AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento disciplina l'attività professionale di acconciatore in attuazione della L. 17 agosto 2005 n. 174 e s.m.i. (da ultimo art. 77 del d.lgs. 26 marzo 2010 n.59), dell'art. 10 del d. l. 31 gennaio 2007, n. 7, convertito in legge 2 aprile 2007 n. 40, dell' 5, comma 7, e 6 della L. R. 2 febbraio 2007 n. 1, dell'art. 21/bis della L. R. n. 73/1989, al fine di assicurare l'esercizio dell'attività, l'omogeneità dei requisiti professionali e la parità di condizioni di accesso alle imprese del settore al mercato.
2. Il regolamento intende altresì assicurare ai consumatori finali un livello minimo e uniforme di condizioni di accessibilità ai servizi nell'ambito delle funzioni e compiti attribuite al Comune
3. Ai fini del presente Regolamento si intende per attività di **acconciatore**, quella comprendente tutti i trattamenti e i servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l'aspetto estetico dei capelli ivi compresi i trattamenti tricologici complementari che non implicino prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario, nonché il taglio e il trattamento estetico della barba e ogni altro servizio inerente o complementare.
4. Le imprese di acconciatura possono svolgere, oltre i trattamenti suddetti, prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico (art. 2, comma 7, Legge 17 agosto 2005 n. 174 e s.m.i.).

### ART. 2 -- MODALITA E REQUISITI PER L'ESERCIZIO DELL' ATTIVITA'

1. L'esercizio delle attività di cui all'art. 1 è soggetto a Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ai sensi dell'art.19 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 come modificato dall'art 49 comma 4bis del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito in legge n.122 del 30 luglio 2010, da presentarsi allo Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP) comunale.
2. I legali rappresentanti e titolari d'impresa, i soci e i direttore tecnici indicati nella SCIA devono essere in possesso dei requisiti morali di cui alla L. 31 Maggio 1965 n., 575 e s.m.i. e di qualificazione professionale nei limiti e nei termini specificati nei successivi artt. 3 e 4. I locali destinati all'esercizio devono possedere i requisiti di conformità alla normativa urbanistica ed igienico sanitaria.
3. Le suddette attività possono essere esercitate in forma di impresa, individuale o societaria ,ai sensi delle normative vigenti sia che si tratti di società di capitale, sia che si tratti di imprese artigiane e non.

### ART. 3 -- REQUISITI PROFESSIONALI PER L'ATTIVITA' DI ACCONCIATORE

1. Per esercitare le attività di acconciatore è necessario essere in possesso dei requisiti professionali di cui alla normativa vigente in materia ( art.3 L. 17/08/2005 n. 174 e s.m.i.) e della certificazione relativa rilasciata da arte della Commissione Provinciale dell'Artigianato presso la

Camera di Commercio Industria e Artigianato di Milano

2. Non è consentito l'esercizio dell'attività ai soggetti non iscritti all'albo delle imprese artigiane di cui all'art. 5 della L. 8/08/1985 n. 443 o nel registro delle imprese di cui all'art. 8 della L. 23/12/1993 n. 580
3. Per ogni sede dell'impresa dove viene esercitata l'attività di acconciatura deve essere designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell'impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso dell'abilitazione professionale.
4. Nel caso di impresa artigiana individuale esercitata in una sola sede, il responsabile tecnico deve essere designato nella persona del titolare, oppure, in caso di società, in uno o più soci partecipanti al lavoro. In presenza di impresa artigiana esercitata in più sedi, per ogni sede deve essere designato un responsabile tecnico.
5. Il responsabile tecnico deve essere sempre presente nell'esercizio negli orari di apertura e svolgimento dell'attività.
6. In caso di malattia o temporaneo impedimento del responsabile tecnico, il titolare dell'esercizio deve designare un sostituto, munito di idonea abilitazione professionale, il quale è soggetto all'obbligo di cui al comma 3.
7. Per le imprese individuali o societarie non artigiane è necessaria la nomina di un direttore tecnico in possesso dei requisiti professionali di cui al comma 1.
8. La variazione del direttore tecnico nell'attività di acconciatore deve essere preventivamente comunicata allo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) allegando dichiarazione di accettazione della nomina da parte dell'interessato.
9. Il comune, in caso di accertata violazione degli obblighi di cui al presente articolo, diffida l'interessato ad adeguarsi entro un termine perentorio, imponendo, se del caso, la sospensione dell'attività fino all'avvenuto adeguamento.

#### **ART. -- 4 ORARI E TARIFFE – MODALITA' DI ESPOSIZIONE AL PUBBLICO**

1. Gli orari di apertura e chiusura degli esercizi delle attività di cui al presente Regolamento devono essere compresi nei giorni da Martedì a Sabato tra le ore 08.00 e le ore 20.00, salvo deroghe.  
Un giorno a settimana l'attività potrà protrarsi sino alle ore 21.00.
2. Gli orari praticati devono essere esposti in modo visibile con cartello all'esterno dell'esercizio o sulla porta d'ingresso. E' consentita la prosecuzione dell'attività a porte chiuse oltre l'orario solo per ultimazione delle prestazioni in corso.
3. Qualora l'attività sia esercitata all'interno di stabili condominiali ovvero in strutture o si esercitino anche altre attività, è obbligatorio esporre il cartello degli orari praticati anche sulla porta condominiale ovvero all'esterno della struttura, in posto ben visibile.
4. La tabella delle tariffe praticare deve essere completa di ogni prestazione ed esposta in modo

ben visibile all'interno dell'esercizio.

5. Nel mese di dicembre è consentita l'apertura facoltativa nelle domeniche e nei giorni festivi (con esclusione del 25 e 26 dicembre) con orario riconducibile a quello settimanale; l'orario deve essere comunque reso noto al pubblico.
6. E' consentita la prosecuzione dell'attività a porte chiuse oltre l'orario solo per ultimazione delle prestazioni in corso.
7. Deve essere parimenti esposto l'attestato di riconoscimento dei requisiti professionali.
8. La SCIA. e la ricevuta di deposito devono essere esposte a rese disponibili per la visione da parte degli organi di controllo preposti.

## **CAPO II – REQUISITI IGIENICO SANITARI E REQUISITI DEI LOCALI MODALITA PER L'AVVIO DELL'ATTIVITA'**

### **ART. 5 - MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA'**

1. L'esercizio dell'attività disciplinata dal presente Regolamento è consentito esclusivamente nei locali, come dichiarati e documentati nella SCIA.  
I locali adibiti ad attività di acconciatore devono avere le caratteristiche previste dal regolamento locale di igiene
2. E' consentito l'esercizio in un'unica sede di più attività di cui al presente regolamento con un unico ingresso, in locali di lavoro separati con pareti o con artifici tecnici tali da non permettere la visibilità anche se comunicanti tra loro purché per ogni attività esercitata vi sia la presenza di un soggetto in possesso dei requisiti professionali
3. Resta ferma la prescrizione della dotazione di un servizio igienico ad uso esclusivo dell'esercizio accessibile dall'interno per le nuove attività (apertura d'esercizio, trasloco, ampliamento di superficie, cumulo di tipologia anche l'estetica) nel solo caso di subingresso è ammessa la disponibilità di un servizio igienico esterno, purché funzionalmente collegato ed a uso esclusivo
4. L'attività di acconciatore può essere svolta anche presso il domicilio dell'esercente, a condizione che i locali in cui vengono esercitate dette attività siano diversi e disimpegnati da quelli adibiti a civile abitazione, dotati di impianti conformi alle normative del settore e dei correlati servizi igienici a disposizione dei clienti. In questo caso l'esercente dovrà consentire i controlli da parte delle autorità ovvero presso la sede designata dal cliente, in rispetto dei criteri stabiliti dalle leggi e dai regolamenti regionali.
5. A coloro che esercitano le attività di acconciatore è consentito effettuare prestazioni, di natura esclusivamente occasionale, al domicilio del cliente, qualora il cliente abbia validi motivi per non recarsi presso l'esercizio.
6. Ai sensi dell'art 2 comma 7 della legge 174/2005 e s.m.i. l'attività professionale di acconciatore può essere svolta unitamente a quella di estetista anche in forma di diverse imprese esercitate nella medesima sede in rispetto delle norme in materia di sicurezza ed igienico-sanitarie.

E' altresì consentito svolgere attività di acconciatore unitamente a quella di estetista mediante la costituzione di una società. E' in ogni caso necessario il possesso dei requisiti per lo svolgimento delle distinte attività, Non è ammesso lo svolgimento dell'attività di acconciatore in forma ambulante a di posteggio.

#### **ART. 6 -- INIZIO ATTIVITA'**

1. La nuova apertura di esercizio, il trasferimento di sede, il subingresso con o senza modifica dei locali, le modifiche dei locali e le modifiche delle attrezzature delle attività di acconciatore sono soggette alla presentazione di Segnalazione Certificata di Inizio Attività allo Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP) del Comune.
2. Il trasferimento di esercizio, il subingresso con o senza modifica dei locali di esercizio, le modifiche di esercizio e le modifiche delle attrezzature sono soggette alla presentazione di Segnalazione Certificata di Inizio Attività allo Sportello unico del Comune.
3. Il titolare di un esercizio di cui al presente regolamento può richiedere che l'attività venga sospesa, oltre ai trenta giorni naturali e consecutivi.
4. Detta sospensione è soggetta a preventiva comunicazione allo Sportello Unico delle Attività Produttive del Comune, indicando il periodo di chiusura, che non potrà essere superiore all'anno solare (massimo un anno) e le motivazioni. La riapertura anticipata rispetto a quanto indicato va ugualmente comunicata.
5. Nel caso in cui l'impresa artigiana apra ulteriori unità locali rispetto alla sede, deve presentare distinte Segnalazione Certificata di Inizio Attività e nominare un direttore tecnico. in possesso dei requisiti per ciascuna unità locale aggiuntiva alla sede. Laddove non siano posseduti dagli altri soci diversi da quello che assume la direzione tecnica nella sede.
6. L'impresa individuale o societaria, non artigiana, presenta più Segnalazioni Certificate di inizio Attività relative a più esercizi, purché sia nominato un direttore tecnico differente per ciascun esercizio. in possesso dei requisiti professionali necessari.
7. La Segnalazione Certificata di Inizio Attività ha validità temporale illimitata, fatto salvo il verificarsi delle condizioni di cui all'art. 13. La Segnalazione Certificata di inizio Attività sul piano giuridico, ha natura e valenza di provvedimento amministrativo implicito e, in quanto tale è soggetta, tra l'altro, a sospensione e revoca.
8. La Segnalazione Certificata di Inizio Attività unitamente alla ricevuta di deposito rilasciata dal SUAP costituisce titolo per l'avvio immediato dell'attività.

#### **ART. 7 – SUBINGRESSO PER ATTO TRA VIVI**

Il subingresso per atto tra vivi, senza modifica dei locali, in una delle attività disciplinate dal presente regolamento, consente l'immediato inizio dell'attività con decorrenza dal giorno in cui è Segnalazione Certificata di Inizio Attività a condizione che sia provata l'effettiva cessione dell'azienda e il subentrante sia in possesso dei requisiti morali e professionali

#### **ART. 8 -- SUBINGRESSO MORTIS CAUSA**

Nel caso di decesso gli eredi aventi diritto possono entro un anno dall'evento, anche se l'attività risulta

nel frattempo sospesa:

- a) in caso di possesso dei requisiti professionali continuare l'esercizio della attività, presentando Segnalazione Certificata di Inizio Attività per subingresso, secondo quanto previsto nella specifica disciplina di competenza della Regione Lombardia.
- b) in case di assenza dei requisiti professionali, continuare l'esercizio Segnalazione Certificata di Inizio Attività per subingresso, secondo quanto previsto nella specifica disciplina di competenza della Regione Lombardia nominando un Direttore Tecnico in possesso dei requisiti professionali;
- c) cedere l'attività (il subentrante potrà iniziare l'attività del decuius presentando Segnalazione Certificata di Inizio Attività per subingresso, secondo quanto previsto nella specifica disciplina di competenza della Regione Lombardia.

### **ART.9 -- CESSAZIONE DELL'ATTIVITA'**

La cessazione della attività di cui al presente Regolamento deve essere comunicata all'o SUAP contestualmente e comunque non oltre il trentesimo giorno dalla chiusura dell'esercizio,

### **CAPO III -- CONTROLLI E SANZIONI**

#### **ART. 10 -- CONTROLLI SULLE SEGNALAZIONI CERTIFICATE DI INIZIO ATTIVITA'**

I controlli sulle segnalazioni certificate di inizio attività a seguito di comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della legge 241/1990 e .s.m.i., verranno effettuati entro 60 giorni dal ricevimento della segnalazione come previsto dall'art 19 comma 3 della legge 241/1990 e s.m.i. entro detto termine l'Amministrazione adotterà *“ motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione di eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla nominativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall' Amministrazione , in ogni caso non inferiore a 30 giorni.”*

Decorso detto termine di 60 giorni l'amministrazione potrà comunque intervenire nei seguenti casi;

- a) mediante provvedimenti in autotutela ai sensi degli articoli 21 quinquies e 21 octies e 21 nonies della legge 241/1990
- b) mediante la procedura interdittiva di cui al primo periodo del conrna 3, deill'art. 19 della legge 241/90 come modificato dall'art. 49 comma 4 bis del decreto legge n. 78/2010, convertito in legge n.12212010. purché si sia verificato che siano state rese, in sede di SCIA, dichiarazioni sostitutive in certificazione e dell'atto di notorietà false e mendaci.
- c) mediante la procedura interdittiva di cui al primo periodo del conrna 3, deill'art. 19 della legge 241/90 come modificato dall'art. 49 comma 4 bis del decreto legge n. 78/2010, convertito in legge n.12212010 in presenza del pericolo di danno per l'ambiente, per la salute e per la sicurezza e previo accertamento dell'impossibilità di tutelare comunque tali interessi mediante conformazione dell'attività dei privati alla normativa vigente

#### **ART. 11 -- VENDITA PRODOTTI**

Alle imprese che svolgono attività di acconciatore che vendono o comunque cedono alla clientela

prodotti strettamente inerenti allo svolgimento della propria attività, al solo fine della continuità dei trattamenti in corso, non si applicano le disposizioni di cui al D.lgs 31/3/1998 n. 114 così come stabilito dall'art. 4 del Decreto Legislativo medesimo e precisato dalla circolare MICA 3459/C e come stabilito dall'art. 2 della L. n. 174/2005

#### **ART. 12 - CESSAZIONE DEGLI EFFETTI DELLA SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA'**

L'efficacia della segnalazione certificata di inizio attività di cui all'art. 6 del presente regolamento cessa qualora si verifichi una delle seguenti ipotesi:

- per perdita da parte del titolare anche di uno solo dei requisiti morali di cui alla Legge 315/1965 n. 575 e s.m.i. e professionali
- per mancata comunicazione di ripresa dell'attività, entro dodici mesi, in caso di sospensione di cui all'art. 6 comma 3;
- per reiterate violazioni delle prescrizioni in materia igienico-sanitaria o assenza dei requisiti igienico-sanitari dei locali prescritti dal Regolamento locale d'igiene.

#### **ART. 13 – SOSPENSIONE DECADENZA, REVOCA E CESSAZIONE DELL'ATTIVITA' ABUSIVA**

1. La attività di cui al presente regolamento, sono sospese::

- a) qualora vengano meno i requisiti di cui alla normativa vigente in materia igienico-sanitaria, di sicurezza e ambientale; l'attività, sospesa da trenta a novanta giorni, termine entro il quale il titolare potrà riprendere l'attività, ripristinati i requisiti mancanti, dandone preventiva comunicazione al SUAP comunale
- b) qualora il titolare o il direttore tecnico non risultino più in possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 3 e 4 l'attività è sospesa da trenta a novanta giorni, termine entro il quale il titolare potrà riprendere l'attività, ripristinati i requisiti mancanti, dandone preventiva comunicazione al SUAP comunale

2 L'Amministrazione si riserva di revocare o annullare la SCIA per motivi di pubblico interesse, ai sensi degli art. 21 quinquies, 21 octies, 21 nonies della L. 241/1990 ed in particolare:

- a. Qualora il titolare non osservi i provvedimenti di sospensione dell'attività, disposti ai sensi del comma 1 del presente articolo;
- b. qualora il titolare non ripristini i presupposti di fatto relativi ai requisiti di cui alla normativa vigente in materia igienico-sanitaria, di sicurezza e ambientale, entro il termine concesso ai sensi del comma 1 lett.a)
- c. qualora il titolare non risulti più in possesso dei requisiti morali di cui all'art.2 del presente regolamento.

3 Gli effetti della SCIA di cui al presente regolamento decadono:

- a) in caso di mancato inizio dell'attività entro un anno dalla comunicazione di avvio;
- b) in caso di sospensione dell'attività per oltre un anno salvo giustificati motivi debitamente documentati;
- c) nel caso in cui il titolare dell'attività non ripristini i requisiti professionali di cui all'art. 3 e 4 del presente regolamento entro il termine concesso ai sensi del precedente comma 1 lett.b)

4 Verrà disposta l'immediata cessazione dell'attività e la chiusura dell'esercizio nei seguenti casi:



## REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DI ACCONCIATORE

- a. attività abusivamente esercitata, per mancanza originaria o sopravvenuta dei titoli abilitativi;
- b. uso diverso dalla destinazione d'uso rispetto a quella dichiarata in SCIA

### **ART. 14 -- SANZIONI**

1. Le trasgressioni alle norme del presente regolamento sono accertate e sanzionate secondo le procedure di cui alla L. 689/1981.
2. Nei confronti di chi esercita l'attività di acconciatore in assenza dei requisiti professionali, o senza idoneo atto abilitativo si applicano le sanzioni previste dall'art. 5 della legge 17/08/ 2005 ri.174 secondo l'allegato A) - tabella di cui al comma 3 del presente articolo.
3. Gli allegati A) e B) al presente regolamento disciplinano rispettivamente le sanzioni pecuniarie e le sanzioni accessorie da applicarsi in ragione di anno solare.
4. Dette sanzioni saranno oggetto di adeguamenti nel corso degli anni in base ad eventuali nuove disposizioni regolamentari e di legge che sopravverranno.

### **ART. 15 - VIGILANZA**

1. Gli agenti di Polizia Locale, della Forza Pubblica e organi di vigilanza competenti incaricati alla vigilanza delle attività previste dal presente regolamento sono autorizzati ad accedere, per gli opportuni controlli in tutti i locali, anche se presso il domicilio dell' esercente, in cui si svolgono tali attività
2. L'Azienda ASL effettua la vigilanza sui requisiti igienico-sanitari e sulle norme comportamentali della conduzione delle attività, individuate nelle linee guida dell'Azienda ASL. E dalla normativa regionale

### **ART. 16 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

Per quanto non previsto nel presente regolamento si applicano le disposizioni e le sanzioni di cui alla normativa vigente in materia.

### **Art. 17 – VALIDITA'**

Il regolamento comunale per l'esercizio della attività di acconciatore entra in vigore il 30 giorno successivo alla data di pubblicazione all'Albo pretorio

Il presente regolamento annulla e sostituisce il precedente adottato con deliberazione del consiglio Comunale n. 31 del 30/06/2000.

**REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DI ACCONCIATORE**

**ALLEGATO A) SANZIONE PECUNARIE RELATIVE AL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DI ACCONCIATORE APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N-39 IN DATA 28/11/2011**

Riferimento importi sanzioni art. 5 della Legge 17 agosto 2005, n. 174 " Disciplina dell'attività di acconciatore " pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 204 del 2 settembre 2005

<b>Violazione</b>	<b>Riferimento Regolamento</b>	<b>Importo minimo</b>	<b>Importo massimo</b>
Esercizio dell'attività di acconciatore senza presentazione della SCIA	Art. 2.	€ 500.00	€ 5.000,00
Esercizio dell'attività di acconciatore senza i requisiti professionali	Art. 2	€ 500.00	€ 5.000,00
Mancata designazione del Direttore Tecnico	Art. 3	€ 500.00	€ 5.000,00
Mancata comunicazione del Direttore Tecnico	Art. 3	€ 500.00	€ 5.000,00
Esercizio dell'attività di acconciatore presso il domicilio dell'esercente in locali non adibiti ad uso esclusivo	Art. 5	€ 250.00	€ 500.00
Svolgimento di prestazioni di acconciatore al domicilio del cliente di natura non occasionale	Art. 5	€ 250.00	€ 500.00
Mancato consenso ai controlli nei locali adibiti all'esercizio dell'attività anche se svolta presso il domicilio dell'esercente	Art. 5	€ 250.00	€ 500.00
Mancata comunicazione al Comune dell'effettivo inizio attività in caso di SCIA	Art.9	€ 250.00	€ 500.00
Subentro, trasferimento di sede, modifiche dei locali e attrezzature e cessazione dell'attività di acconciatore	Artt. 7-8-9	€ 250.00	€ 500.00
Svolgimento dell'attività in locali diversi e/o difforni da quelli dichiarati	Art 5	€ 250.00	€ 500.00
Inottemperanza ai requisiti igienico sanitari dei locali, delle attrezzature e della conduzione igienica	Art. 2	€ 250.00	€ 500.00
Mancata comunicazione al comune della sospensione dell'attività oltre i 30 giorni naturali e consecutivi e della riapertura anticipata rispetto a quanto comunicato.	Art. 6	€ 250.00	€ 500.00
Inottemperanza all'obbligo di esposizione degli orari di chiusura/apertura, delle tariffe, dell'attestato requisiti professionali, inottemperanza all'obbligo di esibizione SCIA	Art. 4	€ 250.00	€ 500.00
Mancanza originaria o sopravvenuta dei requisiti morali	Art. 2	€ 250.00	€ 500.00
Inottemperanza al provvedimento di cessazione dell'attività e di chiusura dell'esercizio emesso nell'ipotesi di attività abusivamente esercitata	Art. 13	€ 250.00	€ 500.00
Omessa comunicazione di cessata attività	Art. 9	€ 250.00	€ 500.00

**REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DI ACCONCIATORE**

Attività svolta in forma ambulante	Art. 5	€ 500.00	€ 5.000,00
------------------------------------	--------	----------	------------

**ALLEGATO B) SANZIONE ACCESSORIE RELATIVE AL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DI ACCONCIATORE APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N-39 IN DATA 28/11/2011**

<b>Violazione</b>	<b>Sanzioni</b>	<b>Procedura</b>
Esercizio dell'attività senza presentazione della SCIA	Cessazione attività fino ad avvenuta regolarizzazione	Comunicazione di avvio al procedimento art. 10 L. 241/90
Esercizio dell'attività senza i requisiti professionali	Cessazione attività fino ad avvenuta regolarizzazione	Comunicazione di avvio al procedimento art. 10 L. 241/90
Esercizio dell'attività di acconciatore presso domicilio dell'esercente in locali non adibiti ad uso esclusivo	Cessazione attività fino ad avvenuta regolarizzazione	Comunicazione di avvio al procedimento art. 10 L. 241/90
Svolgimento prestazioni di acconciatore al domicilio cliente natura non occasionale	Sospensione dell'attività per 2 giorni per ogni giorno di accertata violazione fino ad un massimo di 5 violazioni	Comunicazione di avvio al procedimento art. 10 L. 241/90
Mancato consenso ai controlli nei locali adibiti all'esercizio dell'attività anche se svolta presso il domicilio dell'esercente	Sospensione dell'attività per due giorni per ogni giorno di accertata violazione fino ad un massimo di cinque violazioni	Comunicazione di avvio al procedimento art. 10 L. 241/90
Subentro, trasferimento di sede, modifiche dei locali e attrezzature e cessazione dell'attività di acconciatore	Cessazione attività fino ad avvenuta regolarizzazione	Comunicazione di avvio al procedimento art. 10 L. 241/90
Svolgimento dell'attività in locali diversi e/o difformi da quelli dichiarati	Cessazione attività fino ad avvenuta regolarizzazione	Comunicazione di avvio al procedimento art. 10 L. 241/90
Inottemperanza ai requisiti igienico sanitari dei locali, delle attrezzature e della conduzione igienica	Cessazione attività fino ad avvenuta regolarizzazione	Comunicazione di avvio al procedimento art. 10 L. 241/90
Inottemperanza all'obbligo di esposizione degli orari di chiusura/apertura, delle tariffe, dell'attestato requisiti professionali, inottemperanza all'obbligo di esibizione SCIA	Cessazione attività fino ad avvenuta regolarizzazione	Comunicazione di avvio al procedimento art. 10 L. 241/90
Mancanza originaria o sopravvenuta dei requisiti morali	Cessazione attività fino ad avvenuta regolarizzazione	Comunicazione di avvio al procedimento art. 10 L. 241/90
Inottemperanza al provvedimento di cessazione dell'attività e di chiusura dell'esercizio emesso nell'ipotesi di attività abusivamente esercitata	Cessazione attività fino ad avvenuta regolarizzazione	Comunicazione di avvio al procedimento art. 10 L. 241/90 e segnalazioni ai sensi dell'art. 76 DPR 445/2000